

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 719)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1969

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — All'Unione italiana ciechi, eretta a ente morale sin dal 1923, è stata riconosciuta con legge 26 settembre 1947, n. 1047, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, concedendole in tempo successivo (legge 14 novembre 1962, n. 1614) un contributo statale annuo di 75 milioni di lire per le spese di funzionamento.

Tale contributo non risulta peraltro più sufficiente, in base ai dati forniti recentemente dagli organi dell'Ente, a far fronte alle aumentate esigenze e all'espandersi dei compiti da esso svolti.

L'attività assistenziale dell'Unione italiana ciechi si esplica, infatti, su scala molto estesa attraverso una struttura organizzativa centrale e periferica e sotto varie forme tra le quali assumono un particolare rilievo le seguenti:

gestione di corsi di qualificazione e conseguente azione diretta all'inserimento dei ciechi nelle aziende pubbliche e private;

concessione di sussidi straordinari, medicinali, viveri e indumenti ai più bisognosi; assegnazione di cani guida, attraverso la propria scuola nazionale di Firenze;

distribuzione di apposite pubblicazioni, consistenti in registrazioni su nastro magnetico delle più importanti opere letterarie e scientifiche;

pubblicazione di periodici nella particolare scrittura « Braille »;

fornitura di speciali apparecchi destinati a facilitare l'attività di studio dei ciechi (macchine dattilografiche « Braille », orologi tattili, magnetofoni per la registrazione e l'ascolto);

assistenza a favore dei ciechi nello svolgimento delle loro pratiche presso le pubbliche Amministrazioni;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di profilassi e recupero visivo mediante cure mediche, protesi e interventi chirurgici;

azione intesa a promuovere iniziative legislative a favore della categoria in campo nazionale e regionale.

La funzione dell'Ente, come appare dalla molteplicità e dalla natura dei compiti svolti, è caratterizzata da un forte contenuto sociale e l'adeguamento dell'intervento fi-

nanziario dello Stato alle accresciute esigenze è pienamente giustificato.

Si è ritenuto perciò opportuno proporre con l'unito disegno di legge un aumento del contributo annuo da 75 a 200 milioni di lire a partire dal 1° gennaio 1968.

Per la copertura della spesa relativa agli anni finanziari 1968 e 1969 è stato già provveduto all'accantonamento dei fondi occorrenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per gli anni finanziari 1968 e 1969, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.